

L'AGRICOLTURA NELLE AREE PROTETTE: ASPETTI ORGANIZZATIVI DELL'INTERVENTO PUBBLICO.

di Antonio Picchi

- 1) Senza agricoltura e senza zootecnia a bassa densità il parco non è parco in senso vero e proprio. Prima di promuovere nuove forme di agricoltura occorre cercare di salvare quella che c'è ancora, quasi sempre di per sé rispettosa dell'ambiente. Soprattutto occorre che gli attuali agricoltori nei parchi conservino o acquistino fiducia nel loro avvenire, nell'agricoltura e non si sentano in competizione con il parco (ad esempio nell'acquisizione dei diritti di uso del pascolo che l'agricoltore effettivamente eserciterebbe e che invece il parco se vince la gara non esercita).
- 2) Per un progetto di agricoltura compatibile ci vuole l'intesa fra Parco, Comunità del Parco, Comunità Montana, ecc. oltretutto con le Organizzazioni professionali degli agricoltori. **La gestione della fauna nelle zone fuori parco**, nelle aziende a scavalco dei confini, nelle zone contigue al Parco nel pre parco, specie dei parchi di non rilevante estensione ha un ruolo molto importante sull'armonia all'interno del parco e perciò l'intesa va anche ricercata con le Organizzazioni della caccia.
- 3) Un capitolo di tale progetto dovrebbe stabilire le **modalità d'uso dei regolamenti comunitari** (quelli chiamati destrutturanti: oleaginose, set aside, rimboschimento), oggi delle misure del Piano regionale di sviluppo rurale e del progetto specifico delle aree a parco, altrimenti le agevolazioni da essi previste destabiliscono in senso non rispettoso delle funzioni del Parco gli ordinamenti colturali, le forme di conduzione, i rapporti fra seminativi e non. In particolare si riducono le superfici foraggiere e a pascolo. Nel determinare le condizioni di applicazione del Reg. CE n. 2078/92 invece sarebbe stato necessario prevedere sia per la Misura A1 "Sensibile riduzione dei concimi e/o fitofarmaci", sia la Misura A3 "Introduzione dei metodi di produzione biologica", il premio (150-250 euro/ettaro) anche per i pascoli non avvicendati e prati pascoli, come ad esempio ha fatto la Regione Lazio. Misure peraltro poi che si sono potute prevedere nei piani regionali di sviluppo rurale, ma che al momento non ho riscontrato quali regioni le abbiano effettivamente incluse.
- 4) La misura nuova avente valore strategico è quella del **premio forfettario che sostituisce l'eventuale indennizzo per risarcimento danni** fino a dieci milioni (Parco Nazionale del Monte Falterona e delle Foreste Casentinesi) da darsi annualmente in anticipo rispetto alla conclusione dell'annata agraria sia che si sia verificato il danno da selvaggina, sia che non si sia verificato. Esso si giustifica come una condizione (handicap) strutturale da risarcire, da compensare, come l'altitudine, il periodo di vegetazione breve, la pendenza nell'agricoltura di montagna (vedi indennità compensativa) e può essere finanziato con stanziamenti a finalità ambientali. Infatti l'agricoltura in zona parco sostiene, anche quando non possa parlarsi di danni veri e propri, l'onere di fornire una quota della base alimentare necessaria alla fauna selvatica. Tale premio dovrebbe essere cumulabile con gli altri premi ambientali e non.
L'indennizzo dei danni dovrebbe essere possibile se il danno arrecato è superiore ai dieci milioni di lire per azienda. L'indennità del premio dovrebbe essere compresa fra i 500-600 euro/ettaro e per uba.

- 5) Questo tipo di premio va commisurato ad alcuni parametri che dimostrino la vitalità dell'azienda: sau, tipo di coltura, bestiame allevato, che devono essere autocertificati dal coltivatore di anno in anno, nonché al sussistere di un piano aziendale di sviluppo che preveda fra le opere da eseguire quelle di difesa delle colture e del bestiame dagli attacchi della fauna selvatica, opere di difesa ecocompatibili da concordare con la Direzione del parco, oltre a piccole opere di difesa dell'erosione del suolo, dagli incendi e di governo delle acque. Le misure di autotutela, di protezione dai predatori e di limitazione dell'accesso alle colture (recinzioni ecocompatibili, cani pastori ecc.) devono essere comunque esercitate dall'agricoltore nel corso dell'annata agraria, pena la perdita e la restituzione del premio.
- 6) Il premio di cui al punto 4 e il piano aziendale di cui al punto 5 devono essere completati con **il controllo numerico della fauna** a cura del parco (cattura e abbattimento controllato dei capi).
- 7) Le proposte sopra esposte consentono di svolgere un intervento efficace e sburocratizzato con vantaggio economico dell'agricoltura nelle zone protette e riconoscimento della funzione di custode dell'agricoltore che da "danneggiato dall'esistenza del parco" si trasforma in collaboratore nella gestione del parco. Chi fa la scelta del premio, rinunciando all'indennizzo deve avere la certezza di poterlo attendere. Quindi la risposta all'ammissibilità al premio deve essere immediata e non essere subordinata alla formazioni di graduatorie o alla disponibilità dei finanziamenti.
- 8) Data una soluzione al tema dell'accesso individuale alle misure comunitarie ed agli indennizzi dei danni da selvaggina si può pensare a come **valorizzare i prodotti tipici tradizionali**. Non credo si debbano inseguire forme di riconoscimento complesse e burocratiche o inventare appositi marchi e logos (es. prodotti agricoli naturali PAN). Credo sia sufficiente che il parco sia a garanzia dell'autocertificazione dei prodotti da parte dell'azienda ubicata nel parco quanto all'origine (prodotti dell'azienda), alla genuinità, alla preparazione con metodi tradizionali (di per sé a basso impatto ambientale) da descrivere in un disciplinare di produzione sottoscritto volontariamente. Inoltre i prodotti del parco in linea di massima è bene che siano acquistati sul posto dai consumatori finali e non siano oggetto di promozione e commercializzazione fuori dell'area del parco. E' la migliore garanzia di qualità e autenticità. Nell'etichetta devono essere indicati gli elementi base di rintracciabilità del produttore e del trasformatore della materia prima e dei processi di trasformazione e conservazione.

29.06.2000